

DL SUPERBONUS/ È stata introdotta la comunicazione preventiva per transizioni 4.0

Stretta sui crediti delle imprese

Stop alla cessione. E responsabilità in solido per l'Ace

DI BRUNO PAGAMICI

Al fine di contrastare le frodi in materia di cessione dei crediti Ace, cedenti e cessionari saranno responsabili in solido per il recupero da parte del Fisco del bonus e dei relativi interessi. Per beneficiare dei crediti d'imposta 4.0, invece, le imprese dovranno preventivamente comunicare al ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) sia l'ammontare degli investimenti agevolabili (compresi quelli realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024), sia le quote di ripartizione annuale del bonus, come peraltro già previsto per il credito di imposta Transizione 5.0 istituito dal decreto Pnrr (art. 38, d.l. 19/2024). Sono queste alcune delle principali novità nell'ambito delle misure restrittive in materia di incentivi fiscali per le imprese contenute nello Schema di decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri, recante misure urgenti in materia di agevolazioni di cui agli artt. 119 e 119-ter del d.l. 34/2020.

Cessioni Ace. Il decreto introduce misure volte a prevenire le frodi in materia di cessione dei crediti Ace. In pratica, viene estesa la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione. Pertanto, in presenza di concorso nella violazione, ai fini del recupero del credito e dei relativi interessi, sussisterà la responsabilità in solido dei sog-

getti cessionari. Alle cessioni si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 122-bis del d.l. 34/2020, convertito dalla legge 77/2020, e cioè la disciplina delle misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti e di rafforzamento dei controlli preventivi. Ad esempio, l'Agenzia delle entrate potrà sospendere entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito (per un periodo non superiore a trenta giorni) gli effetti delle comunicazioni stesse che presentano profili di rischio ai fini del relativo controllo preventivo. Lo schema di decreto legge reca inoltre la disposizione secondo cui si ridurrà ad una soltanto la possibilità di cessione del credito d'imposta Ace. In altri termini, i crediti che alla data di entrata in vigore del decreto legge sono stati precedentemente oggetto di cessione ai sensi dell'art. 19, comma 6, terzo periodo, del d.l. 73/2021, potranno costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, alle condizioni ivi previste.

Monitoraggio transizione 4.0. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta 4.0:- per investimenti in beni strumentali nuovi (art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 178/2020, legge di bilancio 2021);- per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica (art. 1, commi 200, 201 e 202, della legge

160/2019, legge di bilancio 2020);- per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica (commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies dell'art. 1 della legge n. 160/2019), le imprese, come peraltro previsto anche per il credito di imposta Transizione 5.0, istituito dal decreto Pnrr (art. 38, d.l. 19/2024), saranno tenute a comunicare preventivamente in via telematica:- l'ammontare complessivo degli investimenti;- la presunta ripartizione negli anni del credito;- la relativa fruizione che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. La comunicazione dovrà essere aggiornata al completamento dei predetti investimenti e dovrà essere effettuata anche per quelli realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge. La comunicazione sarà effettuata sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 ai sensi dell'art. 1, comma 191, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per quello che riguarda il contenuto, le modalità e i termini di invio delle suddette comunicazioni saranno apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021 con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit).

— © Riproduzione riservata — ■

